

ACCORDO DI CONCERTAZIONE

Il giorno 9 gennaio 2009 si sono riunite presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le Organizzazioni sindacali dell'Area della dirigenza e la parte pubblica, per la concertazione sui criteri per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 20 del CCNL del personale dirigente dell'Area 1, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

A conclusione dei lavori le parti, in attuazione della avvenuta concertazione sottoscrivono il presente verbale con il quale congiuntamente licenziano il documento allegato.

Le parti convergono, alla luce dell'avvenuta pubblicazione - il 5 gennaio 2009 - del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed al fine di evitare soluzioni di continuità dell'attività amministrativa, sulla opportunità che l'Amministrazione dia, comunque, corso al conferimento degli incarichi dirigenziali generali nelle more del perfezionamento del decreto ministeriale oggetto di concertazione, rispettando i criteri ivi contenuti. Con riferimento alla procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, le parti si danno reciprocamente atto che, attribuiti gli incarichi ai dirigenti di prima fascia aventi diritto, ove si verificano vacanze, il Ministro valuterà l'opportunità di considerare eventuali domande presentate da parte di dirigenti di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, fatta salva, in ogni caso, la facoltà dello stesso Ministro di avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 5bis e 6 del medesimo articolo 19.



Le parti si impegnano a costituire entro 15 giorni dalla data del presente accordo un apposito tavolo tecnico per l'elaborazione di una proposta di sistema di valutazione dei dirigenti.

Le parti, si danno reciprocamente atto dell'informativa avvenuta in data odierna relativamente alla bozza di decreto ministeriale riguardante la graduazione delle funzioni dirigenziali generali.








Le parti, danno, altresì, atto dell'esigenza di monitorare, ed, eventualmente, rivedere entro il 31 dicembre del corrente anno, la congruità della graduazione delle funzioni dirigenziali generali come configurate nel provvedimento oggetto dell'informativa, il quale tiene conto, per esigenze di continuità funzionale delle strutture direzionali generali, dei contenuti economici già in essere nell'organizzazione delle due ex Amministrazioni, oggi accorpate nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Roma, 9 gennaio 2009

PARTE PUBBLICA

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CIDA - UNASIS 
FPC 416 
CISL FP 
UILPA - DIRIGENZA 
DIRSTAT - TRASPORTI 
CON FSAL - UNSA 
DIRSTAT INFRASTRUTTURE 



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- Visti** gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, che distinguono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle della gestione amministrativa e articolano l’attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;
- Visto** l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che garantisce condizioni di pari opportunità ad uomini e donne nell’accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro;
- Visto**, in particolare, l’articolo 19 della citata legge n. 165 del 2001 che reca le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;
- Visto** l’articolo 20 del CCNL della dirigenza afferente all’Area I - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006 - Supplemento ordinario n. 118 - recante la disciplina specifica in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali;
- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 8 concernente la direttiva di indirizzo politico-amministrativo documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali;
- Preso atto** della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 19 dicembre 2007, n. 10 recante raccomandazioni in materia di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali;
- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 1 della legge n. 59 del 1997”;
- Visto** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
- Visto** il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2008, recante “Ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008, n. 211 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2009;

Elvina

mf

E

sv

R

Elvina



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ritenuto di dover procedere alla definizione dei criteri per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 20 del CCNL del personale dirigente afferente all'Area 1, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'accordo di concertazione sottoscritto con le OO.SS. in data 9 gennaio 2009;

DECRETA

Articolo 1 (Principi generali)

1. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 20, comma 1, del vigente CCNL – Dirigenza – Area I.
2. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo.
3. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto del principio di pari opportunità fra uomini e donne.
4. Il conferimento dell'incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del vigente CCNL – Dirigenza – Area I.
5. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione alle esigenze del migliore funzionamento delle strutture amministrative dei vari settori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l'obiettivo di contribuire al miglioramento dell'azione amministrativa e di garantire il processo di valorizzazione della persona del dirigente e della sua professionalità. A tal fine, gli incarichi dirigenziali vengono conferiti avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti, in relazione ai risultati da conseguire, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2.

Sturini

Articolo 2 (Conferimento degli incarichi)

1. Con riferimento alla normativa citata in premessa, nonché alle disposizioni del vigente contratto collettivo di lavoro, il conferimento degli incarichi ai dirigenti, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, tiene conto dei seguenti criteri:

ML *l* *di* *est* *2*



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
- b) esperienza professionale del dirigente, maturata nello svolgimento di incarichi dirigenziali pregressi e valutata con specifico riguardo alla natura e alle caratteristiche delle funzioni connesse all'incarico;
- c) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro, nonché anche rispetto ai programmi ed agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle posizioni dirigenziali ricoperte;
- d) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei propri atti di indirizzo ed alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, la quale deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, deve essere ricompresa nei limiti temporali di cui al comma 1.

3. Al provvedimento di conferimento dell'incarico di cui al comma 2 accede un contratto individuale con il quale è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in conformità alle vigenti disposizioni del CCNL - Dirigenza - Area I.

Articolo 3

(Conferimento degli incarichi ai nuovi assunti)

1. Il conferimento degli incarichi ai dirigenti di nuova nomina vincitori di procedure concorsuali pubbliche, avviene sulla base dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) nonché tenuto conto della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito.

2. Le posizioni dirigenziali da attribuire ai dirigenti di cui al comma 1, vengono individuate e messe a disposizione, al fine di consentire loro di esprimere le preferenze, dopo avere effettuato un interpello diretto a tutti i dirigenti in servizio.

3. Il conferimento di nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, viene effettuato previa verifica dell'insussistenza o indisponibilità di professionalità interne.

Articolo 4

(Pubblicità delle posizioni dirigenziali)

1. La Direzione Generale del personale e degli affari generali cura la pubblicità e l'aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti di funzione dirigenziale vacanti.

Elmine

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signatures and initials]



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

2. Per le sole posizioni dirigenziali di seconda fascia, la Direzione Generale del personale e degli affari generali, in aggiunta agli adempimenti di cui al comma 1, provvede ad indicare anche la relativa graduazione delle predette posizioni

3. La pubblicità e l'aggiornamento avviene mediante specifica comunicazione periodica da inviare a tutti i dirigenti nonché tramite la pubblicazione costante e tempestiva di tali dati presso il sito Internet dell'Amministrazione.

4. Presso la Direzione Generale del personale è istituita una banca dati informatizzata del personale dirigenziale, regolamentata alla luce delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, presso cui sono memorizzati i dati curricolari, i dati relativi agli incarichi conferiti (ivi compresi gli incarichi aggiuntivi di cui all'articolo 60 del CCNL) nonché i dati relativi alla valutazione del risultato effettuata ai sensi dell'articolo 21 del vigente CCNL compartimentale.

5. La Direzione Generale del personale e degli affari generali è tenuta ad aggiornare costantemente il fascicolo personale dei dirigenti nonché la banca dati di cui al comma 4, fatto salvo il diritto di rettifica da parte dell'interessato, provvedendo all'inserimento di tutti i documenti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla valutazione dei risultati.

Articolo 5

(Rinnovo dell'incarico. Risoluzione consensuale del rapporto)

1. L'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, previa valutazione, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del CCNL - Dirigenza - Area I, a meno che sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e con i criteri e le procedure di cui all'articolo 21 del CCNL - Dirigenza - Area I.

2. Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, è fatta salva, comunque, la risoluzione consensuale del rapporto.

Articolo 6

(Avvicendamento e revoca degli incarichi)

1. L'avvicendamento negli incarichi tra i dirigenti in servizio può avvenire, al termine del periodo dell'incarico stesso, in base dei seguenti elementi:

- a) motivate e pubblicizzate ragioni organizzative e gestionali;
- b) valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente, oggettivamente verificate;
- c) risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali in relazione all'incarico da conferire;
- d) rotazione degli incarichi per favorire lo sviluppo della professionalità del dirigente;

E. Mura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
4



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

e) richiesta del dirigente interessato di assegnazione di posto vacante, mediante conferimento di un nuovo incarico.

2. In tutti i casi di attribuzione di incarico diverso, non conseguente all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della grave inosservanza delle direttive impartite di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i dirigenti hanno diritto ad un incarico di pari valore economico, ai sensi dell'articolo 62 del vigente CCNL – Dirigenza – Area I.

3. Qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi o l'inosservanza delle direttive impartite presentino aspetti di particolare gravità, l'Amministrazione può procedere a revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo dell'Amministrazione.

Articolo 7

(Procedure di conferimento ed avvicendamento degli incarichi)

E. Minerva

1. La procedura di conferimento ed avvicendamento degli incarichi dirigenziali si articola nelle seguenti fasi:

- a) verificatasi la vacanza di posizioni dirigenziali di livello generale, l'Amministrazione comunica ai dirigenti di prima fascia, gli incarichi vacanti per ciascuna posizione dirigenziale generale;
- b) entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione, di cui all'articolo 4, comma 3, i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico;
- c) le domande pervenute sono, tempestivamente, trasmesse al Ministro che ne valuta l'idoneità, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 2, comma 1, anche alla luce dei dati curriculari, per l'attivazione del successivo ed eventuale procedimento di conferimento dell'incarico, sentito il Capo del competente Dipartimento.

2. La procedura di conferimento ed avvicendamento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, si articola nelle seguenti fasi:

- a) i direttori generali preposti agli uffici dirigenziali di livello generale, comunicano alla Direzione Generale del personale le vacanze delle posizioni dirigenziali rese disponibili nell'ambito delle proprie strutture, nonché quelle che si prevede diverranno disponibili a seguito di pensionamenti o scadenze contrattuali;
- b) la Direzione generale del personale provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3;

M. J. L. B.

[Signature]

DRT
[Signature]
5
[Signature]



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- c) i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione;
- d) entro i successivi 15 giorni il Direttore generale del personale ed il dirigente generale preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trovano le posizioni dirigenziali di seconda fascia vacanti, sentiti i dirigenti di seconda fascia interessati, valutano l'idoneità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), anche alla luce dei dati curriculari, dei dirigenti interessati a ricoprire le funzioni dirigenziali oggetto dell'incarico;
- e) il dirigente generale competente adotta il provvedimento di conferimento delle funzioni dirigenziali e stipula il relativo contratto individuale, con il dirigente prescelto;
- f) qualora le domande presentate dai dirigenti di seconda fascia non trovino riscontro ed al fine di garantire il diritto all'incarico, il Direttore del personale, d'intesa con il dirigente generale preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trovano le posizioni dirigenziali di seconda fascia vacanti, provvede alla designazione dei dirigenti privi di incarico presso i posti di funzione rimasti vacanti, sentendo il dirigente interessato su eventuali preferenze.

E. L. ...

Articolo 8

(Norme transitorie e finali)

1. Entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, l'Amministrazione informa le Organizzazioni Sindacali rappresentative della dirigenza sulla consistenza e sulla dotazione organica della dirigenza di prima e di seconda fascia del Ministero, nonché fornisce le informazioni all'uopo previste ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

B

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Roma,

IL MINISTRO

APF
Jan
...
...
...



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006, recante il regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

VISTO il D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, concernente "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", pubblicato sulla G.U. - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2009;

VISTO il C.C.N.L. per il quadriennio 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003 e il CCNL per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale dirigente dell'AREA 1, in data 21 aprile 2006 ed, in particolare, riguardante il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia;

VISTO il D.D. 18 dicembre 2008, n. 30812/RU con il quale è stato rideterminato in complessivi € 7.178.380,53 l'ammontare del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia conseguente all'accorpamento dei due ex Dicasteri delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATO che per effetto della riforma dell'organizzazione del Ministero, occorre procedere ad individuare la nuova graduazione degli uffici centrali e decentrati di livello dirigenziale generale al fine di stabilire i corrispondenti valori economici della retribuzione di posizione e di risultato;

RITENUTO che l'individuazione della graduazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale deve ispirarsi ai seguenti criteri:

- livello di impegno e di disagio richiesto dalla specifica posizione, anche in relazione alle esigenze di reperibilità;
- livello della specializzazione richiesta nell'esercizio delle relative, specifiche responsabilità;
- rilevanza giuridica, economica e sociale degli effetti dei provvedimenti adottati o predisposti;
- esercizio dei compiti di indirizzo, direzione e coordinamento.

Elvira

APP
For
M
L
W

DE

Luigi
Dep
8

ACCERTATA la consistenza del fondo per la retribuzione di posizione di parte fissa dei dirigenti di prima fascia del Ministero delle infrastrutture;

VISTO l'accordo di concertazione stipulato in data 9 gennaio 2009 con le OO.SS. maggiormente rappresentative;

D E C R E T A

Articolo 1

(Graduazione degli uffici di livello dirigenziale generale)

1. Ai fini dell'attribuzione delle componenti accessorie del trattamento retributivo, la graduazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle infrastrutture è così determinata :

Direzioni Generali fascia "A": 3

Capo Dipartimento infrastrutture

Capo Dipartimento trasporti

Presidente Consiglio superiore lavori pubblici

Direzioni Generali fascia "B": 9

Direzione generale del personale e degli affari generali

Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali

Direzione generale per le infrastrutture stradali

Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e l'interoperabilità ferroviaria

Direzione generale per la motorizzazione

Direzione generale per la sicurezza stradale

Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo

Direzione generale territoriale nord-ovest

Direzioni Generali fascia "C": 15

Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali

Direzione generale per le politiche abitative

Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici

Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche

Direzione generale per il trasporto ferroviario

Direzione generale per il trasporto pubblico locale

Direzione generale per il trasporto marittimo e per via d'acqua interne

Direzione generale per i porti

Direzione generale per i sistemi informativi e statistici

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino A. A. e il Friuli V.G.

Direzione generale territoriale nord-est

Direzione generale territoriale nord e Sardegna

Direzione generale territoriale centro-sud

Direzione generale territoriale sud e Sicilia

Direzioni Generali fascia "D": 13

Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture



Prima sezione Consiglio superiore dei lavori pubblici

Seconda sezione Consiglio superiore dei lavori pubblici

Terza sezione Consiglio superiore dei lavori pubblici

Quarta sezione Consiglio superiore dei lavori pubblici

Quinta sezione Consiglio superiore dei lavori pubblici



Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per l'Emilia Romagna e le Marche
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana e l'Umbria
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania e il Molise
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Puglia e la Basilicata
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria

Direzioni Generali fascia "E": 7

Direzione generale per le investigazioni ferroviarie

Ufficio regolazione servizi ferroviari

- servizio di controllo interno

- 4 incarichi di consulenza, studio e ricerca

Articolo 2

(Valore della retribuzione di posizione)

1. A decorrere dalla data di decorrenza del conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale conseguenti all'entrata in vigore del regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i valori economici del trattamento economico accessorio (retribuzione di posizione parte variabile e retribuzione di risultato) sono individuati nell'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dal presente provvedimento si provvede con gli stanziamenti iscritti per l'anno 2009 sui pertinenti capitoli dello Stato di previsione della spesa di questo Ministero:

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO

Ministero

best

*Art. 1
A. D. P. F.*

Ung *CH* *R*



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE

FASCIA	UNITA'	SPESA POS. FISSA	Retr. Pos. Variabile	Retr. Ris. 20%	TOTALE tratt. acc. pro-capite	TOTALE	INPDAP - PREV. AMM.NE 24,20%	INPDAP - OP. PREV. AMM.NE 5,68%	IRAP 8,50%	SPESA TOTALE RETR.POS.VAR. RISULTATO
A	3	139.625,70	75.719,70	15.143,94	90.853,64	272.580,92	65.967,00	15.485,16	23.170,23	377.211,32
B	9	418.877,99	56.211,90	13.362,30	80.173,80	721.584,20	174.618,54	40.984,85	61.332,96	998.500,54
C	15	698.128,48	62.357,40	12.471,43	74.828,83	1.122.433,20	271.628,83	63.754,21	95.406,82	1.553.223,06
D	13	805.044,69	53.449,20	10.639,84	64.135,04	833.697,52	201.781,42	47.360,27	70.873,64	1.153.822,85
E	7	325.793,29	44.541,00	8.968,20	53.449,20	374.144,40	90.542,94	21.251,40	31.802,27	517.741,02
	47	2.187.469,25				3.324.540,34	804.538,74	188.833,89	282.585,92	4.600.498,78

Totale fondo 7.178.380,53
Spesa totale 6.787.968,03
Disponibilità residua 390.412,50